

AVV. SERGIO LOMBARDI

Patrocinante in Cassazione

AVV. GABRIELLA VISCONTI

Patrocinante in Cassazione

AVV. LORENZO LOMBARDI

Tessera n.511 Ordine Avv. Asti

14100 ASTI – C.SO DANTE N.51

TEL.0141/59.29.42 – FAX 0141/09.21.55

E-MAIL: lombardi.s@fastwebnet.it

TRIBUNALE DI ASTI

RICORSO EX ART. 67 e ss D. Lgs 14/2019

CON PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

PER

DANIELE FIRRISSI, nato ad Asti (AT), il 27/10/1984, (Cod. Fisc. FRR DNL 84R27 A479D), residente in Boissano (SV), Via Morteo n.35 e domiciliato in Villafranca d'Asti (AT), Via San Rocco n.46, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Asti, C.so Dante Alighieri n.51, presso lo studio e la persona dell' **Avv. Lorenzo Lombardi** (LMB LNZ 79B25 A479U) del Foro di Asti, giusta procura speciale resa su foglio a parte in data 14/02/2023 e che dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lombardi.lorenzo@ordineavvocatiasti.eu

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente, coniugato con la Sig.ra Emanuela Vaccaro (si producono sub doc.1 i documenti di identità e sub doc. 2 il certificato di stato di famiglia), versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, I co., lett. c) D. Lgs 14/2019 (cosiddetto C.C.I.I.) in data 15/02/23 ha depositato, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Asti, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della stessa, corrispondendo la somma di € 610,00 quale acconto sul compenso dell'O.C.C.;

In relazione ad obbligazioni assunte nell'esercizio ordinario della gestione della propria famiglia, da intendersi come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente le obbligazioni medesime, i coniugi hanno contratto debiti, a far data dal 2015 sino al 2022, secondo il seguente prospetto che rappresenta l'elenco dei creditori normativamente previsto:

- Carige S.p.A. (C.F. e P.Iva 03285880104) già Cassa di Risparmio di Savona S.p.A (C.F. e P.Iva 01015450099) mutuo fondiario: debito residuo a marzo 2023 **€ 75.725,00** (rate di € 487,48 mensili – doc 3) di cui entrambi i coniugi sono solidamente responsabili;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione a titolo di imposte e tributi vari come da cartelle esattoriali notificate in data 22/03/22 e 19/11/22 per l'importo aggiornato alla data di dichiarazione dell'Agenzia Entrate - Riscossione del 31/05/23 (doc. 23) di cui € 31,35 in chirografo, € 1.297,60 al privilegio ex artt. 2752 e 2749 c.c. ed art. 2778 n.19 c.c. – grado 19, € 67,38 al privilegio ex artt. 2752 u.c. e 2778 n.20 c.c. – grado 20 ed € 3,26 al privilegio ex artt. 2752 e 2749 c.c. ed art. 2778 n.20 c.c. – grado 20, per complessivi **€ 1.368,24** al privilegio ed **€ 31,35** al chirografo;
- Picco Fabio (PCC FBA 68P09 A145B), residente in Albenga (SV), Regione Poggi n.17 – Fraz. Leca, **€ 63.652,22** in forza di sentenza n.957/22 – Tribunale di Savona (doc.5), di cui il solo Sig. Firrisi è debitore.

===OoOoO===

L'esegesi dello squilibrio può essere eseguita tenendo conto della ricostruzione cronologica dei fatti che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento:

- In data 21/05/15 il Sig. Daniele Firrisi, all'epoca in regime patrimoniale di comunione dei beni con la Sig.ra Emanuela Vaccaro, risultò aggiudicatario dell'immobile sito in Boissano (SV), via Morteo n.35 (Fg. 8, particella 1490, sub. 5, cat. A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani e Fg. 8, particella 1490, sub. 6, cat. C/6, classe U, consistenza 23 mq) nell'ambito della procedura esecutiva n. 142/2013 R.E. Tribunale di Savona (si produce quale doc.6 il decreto di trasferimento del 15/07/15, registrato in Savona in data 31/07/15 al n.2184 Mod.4).
- La scelta di acquistare un immobile in provincia di Savona per i coniugi (entrambi astigiani) era stata determinata dal fatto che il Sig. Firrisi, artigiano, aveva ricevuto molte commesse in Liguria.
- Per pagare il prezzo dell'aggiudicazione i coniugi ebbero ad accendere mutuo fondiario (doc.3) a rogito Notaio Marasco (Rep. 14.896 del 15/07/15) di € 97.000,00.
- Per esigenze familiari, per far fronte all'allestimento del nuovo immobile ed affrontare la "nuova vita", la Sig.ra Vaccaro ha richiesto ed ottenuto, con cessione volontaria del quinto dello stipendio (doc.7), finanziamento chirografario n.36626 (doc.4) dell'importo netto erogato di € 17.750,12 (a fronte di un debito complessivo di € 27.600,00) da restituire in 120 rate mensili di € 230,00 (tale finanziamento è stato estinto tramite nuovo finanziamento, più conveniente, ottenuto dalla BNL BNP Paribas Group (con cui è stato

stipulato nuovo finanziamento con pari rata e scadenza al 31/12/2025 - n.436781) ed il debito residuo ammonta ad € 6.440,00 (come evincibile dal doc. 4), a fronte di un importo netto erogato pari ad € 15.641,26 per un debito complessivo pari ad € 19.320,00.

- in data 27/01/17 i coniugi, con rogito Notaio Marasco (Rep. 16.412 – Racc. 11.966) costituivano un fondo patrimoniale sul bene immobile sito in Boissano (doc. 8).
- Per mutate esigenze familiari, dovute anche al grave infortunio che subì il Sig. Firrisi (che comportò intervento chirurgico e successiva riabilitazione – si produce, in uno, sub doc. 9 la documentazione medica), i coniugi all’inizio del 2020 trasferirono il loro domicilio ad Asti, Via Antico Ippodromo n.15 presso l’abitazione dei genitori della Sig.ra Vaccaro.

A seguito dell’infortunio (che ha minato l’autonomia del Sig. Firrisi per lungo tempo), non disgiunto dalla complessiva situazione di salute di quest’ultimo, vista la necessità del supporto familiare, i coniugi, come detto, si videro costretti a rientrare ad Asti.

- Nel frattempo si presentarono opportunità lavorative nell’astigiano e, al riguardo, si rappresenta che, oggi, la Sig.ra Vaccaro¹ è insegnante di Scuola Primaria ed è attualmente assegnata alla Scuola Dante Alighieri (I Circolo) di Asti ed il Sig. Firrisi, dopo aver recuperato dall’infortunio, è stato assunto quale dipendente (con contratto del

¹ È dipendente del Ministero dell’Istruzione con contratto a tempo indeterminato, con servizio presso il I Circolo di Asti e con retribuzione netta di circa € 1.300,00 al netto della cessione di € 230,00 mensili.

maggio 2021, rinnovato nel dicembre 2022) della Cafasso S.r.l.² e svolge le proprie mansioni quotidiane in Castelnuovo Don Bosco (AT).

- In data 01/01/22 il ricorrente e la di lui coniuge, anche nella prospettiva di ridurre i costi di trasferimento e trasporto quotidianamente sostenuti dal Sig. Firrisi (ed altresì per avere una vita coniugale “autonoma”, volta a tutelare lo stato di salute psico-fisica del Sig. Firrisi), hanno stipulato contratto di locazione (doc.10), trasferendo il loro domicilio in Villafranca (AT), Via San Rocco n.46, corrispondendo un canone mensile di € 500,00.

Risulta immediatamente evidente che il centro di interessi principali degli istanti è totalmente incentrato nel circondario in cui ha la sede il Tribunale di Asti, talchè si ritiene di evidenziare sin da subito la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito.

- Viste le mutate esigenze familiari, il Sig. Firrisi conferì mandato alla Agenzia Immobiliare “Vendo Casa”, affinché fosse posto in vendita l’immobile di Boissano.
- Il Sig. Firrisi precisava all’agente immobiliare che l’immobile, acquistato all’asta, presentava delle difformità non sanabili relativamente al balcone e delle difformità sanabili (tramite il semplice l’asporto dei radiatori) nella cantina, tanto che in data 20/01/20, nella propria relazione, il Geom. Andrea Ciminelli³ rilevava difformità di

² In data 21/12/22 è stato sottoscritto nuovo contratto a tempo indeterminato con retribuzione lorda oraria di € 8,86279 per 40 ore settimanali, per circa € 1.500,00 netti mensili.

³ Individuato dall’agenzia immobiliare per gli aspetti tecnici.

natura urbanistico-catastale, dichiarando testualmente che: “omissis - *l’unità immobiliare ad uso residenziale in oggetto risulta in oggi non conforme alla disciplina edilizia e catastale vigente – omissis*”. Agente immobiliare e tecnico rassicuravano il Sig. Firrisi in merito al fatto che si sarebbe potuto intervenire per regolarizzare l’immobile e renderlo commerciabile.

- In data 01/09/20 il Sig. Picco Fabio (C.F. PCC FBA 68P09 A145) formulava promessa irrevocabile di acquisto dell’immobile *de quo* al prezzo di € 169.000,00. Nella proposta dichiarava di essere stato reso edotto in merito alle difformità presenti (con particolare riferimento al balcone) ed in detta proposta l’agente immobiliare predisponendo il testo con il quale dichiarava che parte venditrice aveva già presentato le istanze in sanatoria presso il Comune di Boissano e si impegnava ad accollarsi tutte le spese per la regolarizzazione.
- Il promissario acquirente, non volendo assolutamente che il balcone venisse sanato tramite demolizione della parte non autorizzata, **concordò direttamente** col tecnico e con l’agente immobiliare gli interventi che il Sig. Firrisi avrebbe dovuto eseguire, a propria cura e spese, perché fosse “commerciabile”, essendo gli interventi⁴ volti alla regolarizzazione delle difformità tramite il ripristino della consistenza autorizzata del balcone.
- Nonostante gli accordi e gli impegni, il Sig. Picco si determinò unilateralmente a non procedere all’acquisto (peraltro oltre il termine essenziale del 31/10/20) e richiese la restituzione del doppio della

⁴ Di fatto l’installazione di una paratia metallica fissa (a differenza di un cancelletto apribile richiesto dal promissario acquirente).

caparra confirmatoria a suo tempo versata. Malgrado la pendenza di trattative stragiudiziali, in totale spregio alle norme deontologiche, veniva *ex adverso* instaurato, dinanzi al Tribunale di Savona, procedimento n.3120/2020 R.G. – Dr. Poggio, nell’ambito del quale veniva concesso (opposto e reclamato) sequestro conservativo sull’immobile sito in Boissano. All’esito dell’istruttoria, trattenuta la causa a decisione, il G.I. riteneva che la domanda del Sig. Picco meritasse accoglimento e condannava il Sig. Firrisi alla restituzione del doppio della caparra, oltre le spese legali e, così, complessivamente € 62.030,82 (doc 5 - sentenza n. 957/2022 del 18/11/22 e ci si riserva di produrre, nel caso in cui venissero considerati utili e/o necessari, tutti gli atti ed i documenti di causa).

- Il Sig. Picco, inoltre, dopo aver richiesto l’apposizione della formula esecutiva sulla citata sentenza e dopo averla notificata al Sig. Firrisi, ha richiesto la correzione della stessa, sostenendo che il G.I. avesse omesso di liquidare, per errore, le spese del C.T.U.

Il Sig. Firrisi contestava la richiesta di correzione, sostenendo che l’attore avrebbe dovuto presentare normale gravame.

In data 26/01/23 il G.I. emetteva ordinanza con cui correggeva la sentenza n.957/22 pubblicata in data 18/11/22 e condannava il Sig. Firrisi anche alla rifusione delle spese di CTU, talchè l’importo dovuto complessivamente a favore del Sig. Picco ammonta ad € 63.652,22 (doc. 5 bis).

- Nonostante il titolo, pertanto, non fosse definitivo (in quanto ancora sottoposto alla procedura di correzione), in data 24/01/23 il Sig. Picco

provvedeva a notificare alla Sig.ra Vaccaro⁵ avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c., dalla quale si apprendeva che è pendente **procedura esecutiva n.193/2022 R.E. – Tribunale di Savona – G.E. Dr. Acquarone;**

- Successivamente il Sig. Firrisi ha avuto notizia di ulteriori due azioni esecutive (pignoramento presso terzi) radicate dinnanzi al Tribunale di Asti e al Tribunale di Savona;
- Quanto alla procedura di pignoramento presso terzi instaurata dinanzi al Tribunale di Asti e rubricata al n.388/2023 R.E. – G.E. Dr.ssa Rosemma Ghiberti, la stessa si è conclusa con l’assegnazione della somma di € 933,06 (terzo pignorato BPER Banca) e la condanna alle spese per € 3.000,00 oltre accessori di legge ed oltre alle anticipazioni per € 271,70;
- Quanto alla procedura di pignoramento presso terzi instaurata dinnanzi al Tribunale di Savona, la stessa sarà chiamata all’udienza delli 25/07/23 e ha quale terzo pignorato la Cafasso S.r.l.;
- è evidente l’urgenza per il signor Firrisi, anche alla luce delle proprie condizioni di salute, a poter dar corso a quanto previsto dall’art. 70, IV co., C.C.I.I. in tema di sospensione di azioni esecutive individuali, fonte di ulteriore “stress”, rispetto alla complessiva situazione debitoria.

===OoOoO===

⁵ Con ricezione in data 27/01/23.

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA FAMILIARE

Al fine di inquadrare correttamente l'intera posizione economico-finanziaria del Sig. Firrisi, si ritiene opportuno e necessario eseguire una breve analisi di quella che è la situazione complessiva a livello familiare.

I coniugi Firrisi-Vaccaro, dalla cui unione non sono nati figli, percepiscono uno stipendio pressochè equivalente (pari a circa € 1.500,00 ciascuno, al lordo della quota pignorata per il Sig. Firrisi ed al lordo della cessione volontaria del quinto per la Sig.ra Vaccaro – si produce sub doc. 17 buste paga e C.U. Sig. Firrisi e sub doc. 18 buste paga della Sig.ra Vaccaro).

Entrambi concorrono in egual misura al sostentamento della famiglia, di cui *infra*, mentre il Sig. Firrisi sostiene delle ulteriori spese particolari, in ragione del lavoro che svolge (tutti i pranzi, essendo sempre in trasferta, sono a suo esclusivo carico).

Si ribadisce che i coniugi corrispondono mensilmente l'importo di € 487,48 quale rata del mutuo che, ai sensi dell'art. 67, V co., C.C.I.I. intendono onorare sino alla scadenza e previa sospensione dell'esecuzione immobiliare sopra descritta.

SPESE FAMILIARI GENERALI	
CANONE DI LOCAZIONE ABITAZIONE VILLAFRANCA (doc. 10)	€ 500,00
UTENZE – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (media mensile – doc. 11)	€ 47,00
UTENZE – FORNITURA GAS (media mensile – doc. 12)	€ 120,00
TARI	€ 20,00
MUTUO	€ 487,48

SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE BOISSANO (media mensile – doc.13)	€ 36,58
UTENZE IMMOBILE BOISSANO	€ 80,00
ASSICURAZIONE BOISSANO (media mensile - pagamento annuale in data 18/07)	€ 10,00
GENERI ALIMENTARI	€ 350,00
SPESE PER LA PERSONA (COMPRESO ABBIGLIAMENTO)	€ 100,00
SPESE PER ANIMALI DOMESTICI	€ 40,00
LINEA INTERNET CASA	€ 10,00
TOTALE	€ 1.857,06
QUOTA SIG. FIRRISI	€ 928,53
SPESE PARTICOLARI SIG. FIRRISI	
ASSICURAZIONE AUTO OPEL MERIVA (doc.14)	€ 23,00
BOLLO AUTO	€ 16,00
CARBURANTE AUTO	€ 150,00
ASSICURAZIONE MOTO YAMAHA XT (doc.15)	€ 24,00
BOLLO MOTO	€ 7,00
RICARICHE CELLULARE (ILIAD)	€ 10,00
SPESE PASTI (5 GG A SETTIMANA)	€ 250,00
TOTALE	€ 480,00

Dall'analisi delle spese che mensilmente i coniugi devono sostenere, risulta evidente l'impossibilità per il Sig. FIRRISI di adempiere alle obbligazioni e tale impossibilità è reale (per quanto sopra ed *infra* riportato) e documentalmente dimostrata.

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a circa € 1.857,06 mensili.

Il Sig. FIRRISI, pertanto, concorre alle stesse nella misura del 50%, cui devono aggiungersi € 480,00 per le spese esclusivamente allo stesso riconducibili e, così, complessivamente € 1.408,53.

Tale somma appare, *icto oculi*, superiore all'importo percepito quale retribuzione al netto della quota pignorata e, in caso di sospensione della procedura esecutiva presso terzi, permetterebbe allo stesso di mettere a disposizione della procedura una somma pari a circa € 100,00.

A ciò si aggiungano, a titolo di "finanza esterna", circa € 250,00 che mette a disposizione la Sig.ra Vaccaro, per una somma complessiva di € 350,00, superiore al quinto pignorato e che permetterebbe di soddisfare, in un arco temporale consono, oltre il 20% del credito vantato dal Sig. Picco.

Al fine di fornire tutte le informazioni necessarie, nonché normativamente previste, si rappresenta che l'istante non è proprietario di beni di particolare valore economico (compresi quelli di uso quotidiano), dalla cui alienazione potrebbero derivare ulteriori attività per la procedura.

I Sig.ri Firrisi-Vaccaro, infatti, oltre ad essere proprietari dell'immobile in Boissano, di cui sopra, sono altresì proprietari di:

- veicolo Opel Meriva Tg. CT769XK (immatricolato nel 2005 ed acquistato usato nel 2015) – valore assicurato € 500,00, intestato alla Sig.ra Vaccaro ed in uso al Sig. Firrisi;
- veicolo Fiat Seicento Tg. CK874PN (immatricolato nel 2004 ed acquistato usato nel 2020) – valore assicurato € 1.034,00 – intestato alla Sig.ra Vaccaro ed in uso alla stessa;
- motoveicolo Yamaha XT 660 Tg. DB53210 (immatricolato nel 2007 ed acquistato usato nel 2016) – valore assicurato € 1.100,00, intestato al Sig. Firrisi.

I Sig.ri Firrisi-Vaccaro sono co-intestatari di c/c n.4280680 acceso presso la Banca Carige S.p.A., oggi BPER Banca, (doc. 19), peraltro già pignorato per € 933,06, pari alla quota di spettanza del Sig. Firrisi.

Alla data del 29/06/23 il citato conto corrente presenta un saldo attivo pari ad € 807,68, da cui dovranno essere detratti € 487,48 per la rata del mutuo scadente al 30/06/23 e, pertanto, le disponibilità liquide ammontano ad € 320,20 (come da doc. 19).

Dall'esame dell'estratto conto risulta che vengono eseguite le movimentazioni assolutamente ordinarie e normali, evidenziando pagamenti di quello che è strettamente necessario per il mantenimento del nucleo familiare.

Si evidenzia, infine, che nel corso degli ultimi 5 anni il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio e neppure di straordinaria amministrazione

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Tenuto conto del fatto che l'unico immobile di proprietà di famiglia (oggetto di fondo patrimoniale e per cui sono state regolarmente, sinora, corrisposte le rate del relativo mutuo) è gravato di ipoteca ed il debito residuo è cospicuo soprattutto in relazione alla stima dell'immobile stesso), nella prospettiva altresì di non lasciar svilire eccessivamente il valore dell'immobile all'esito della procedura esecutiva individuale (con contestuale giudizio di divisione, visto che il titolo vantato dal Sig. Picco è valido ed efficace solo nei confronti del Sig. Firrisi), che, peraltro, porterebbe un giovamento economico minimo (se non inesistente) a favore del creditore pignoratizio, si evidenzia che l'Arch. Anna Cavallo, nominata quale CTU nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 193/2022 R.E. Tribunale di Savona, ha stimato in € 86.034,00

- del pignoramento presso terzi notificato il 07/06/23 gravante sullo stipendio del Sig. Firrisi da parte del creditore Picco Fabio (doc. 20), così come iscritto a ruolo presso il Tribunale di Savona per il quale è fissata udienza alli 25/07/23 per la dichiarazione del terzo e l'assegnazione;
 - del pignoramento immobiliare R.E. 193/2022 – Tribunale di Savona promosso ai danni del Sig. Firrisi sull'immobile sito in Boissano (SV), per il quale era fissata udienza del 20/06/23, nell'ambito della quale è stata disposta la sospensione per giudizio divisorio ex art. 601 c.p.c.
- 2) ai sensi dell'art. 67, V co, C.C.I.I., prosecuzione del pagamento, alle scadenze convenute, delle rate relative al mutuo ipotecario (doc.3) alla luce dell'adempimento delle obbligazioni da parte del ricorrente fino al deposito della presente domanda;
 - 3) divieto di avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del Sig. Daniele Firrisi;
 - 4) messa a disposizione della procedura da parte del Sig. Daniele Firrisi e della Sig.ra Vaccaro dell'importo medio mensile di € 350,00, ovvero € 4.200,00 annui (tenuto conto delle scadenze annuali e non solo dei pagamenti mensili, che vanno ad incidere sui flussi di cassa) per mesi 45 (ovvero complessivi € 15.750,00), da accantonare presso conto corrente dedicato da accendere appositamente per il pagamento da effettuarsi, non appena passerà in giudicato la sentenza di omologa (decorso il termine di cui all'art. 51 C.C.I.I.), a favore dei creditori secondo le percentuali indicate al prossimo punto.
 - 5) Per quanto riguarda i creditori si prevede:

- il pagamento **integrale** dei crediti prededucibili riferiti alle spese di procedura come segue:
 € 1.300,00 (oltre accessori di legge e, così, complessivamente € 1.800,43) a titolo di compenso complessivo dovuto all'O.C.C., a detrarsi l'acconto versato di € 610,00 e, in definitiva, € **1.233,43**, evidenziando che il sottoscritto difensore ha rinunciato a qualsivoglia compenso per la presente procedura, anche al dichiarato fine di evitare l'aggravamento della posizione debitoria del Sig. Firrisi e, soprattutto, al fine di garantire una disponibilità maggiore per i creditori;
- il pagamento **integrale** del credito privilegiato di € **1.368,24** a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione
- il pagamento del **20,67%** del credito chirografario vantato dal Sig. Fabio Picco, pari ad € 13.138,31 e dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione pari ad € 6,48.

Quanto sopra anche nella prospettiva di proseguire a corrispondere i vari importi necessari (sia mensili, sia bimestrali, sia annuali) a garantire una vita dignitosa al nucleo familiare.

Accantonato l'importo di cui sopra sul conto corrente della procedura, sotto la vigilanza dell'O.C.C. che darà l'eventuale supporto necessario, una volta ottenuto il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del piano, il Sig. Daniele Firrisi, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dai rispettivi creditori (O.C.C., Sig. Picco ed A.d.E.R.) provvederà a corrispondere la somma accantonata nelle percentuali assegnate (100% per i crediti prededucibili e privilegiati e 20,67% per i crediti chirografari).

===OoOoO===

Tutto quanto sopra premesso, esposto e considerato – l’esponente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, consapevole della grave situazione di sovraindebitamento in cui versa, ritenendo che il proposto piano di ristrutturazione consenta di superare la crisi da sovraindebitamento e sia l’unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene solo parzialmente), avendo contemporaneamente – nel rispetto dello spirito della legge – una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia ed evitare aggravii della situazione di salute

RICORRE

al Tribunale adito affinché Voglia con decreto disporre la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale, epurata dei dati sensibili relativi allo stato di salute, disponendo che a cura dell’O.C.C. ne sia data comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori, disponendo, altresì, ai sensi dell’art. 70, IV comma, C.C.I.I. le sospensioni richieste come dettagliate al punto 1) della proposta di piano (pagg. 14 e 15) e, risolta ogni contestazione, rilevate le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie dall’O.C.C., voglia omologare il piano con sentenza.

Si chiede già sin d’ora che, a conclusione dell’esecuzione del piano, accertato il suo adempimento, venga riconosciuto al Sig. Daniele Firrisi il beneficio della esdebitazione verso i creditori concorsuali.

===OoOoO===

Si allega la documentazione medica attestante lo stato di salute del ricorrente (All. A e B), nonché l’attestazione sulla fattibilità del Piano redatta dall’Avv. Conti (All. C) e il presente ricorso epurato dei dati sensibili a tutela del diritto della privacy (All. D).

Si producono i documenti indicati in narrativa, secondo il seguente prospetto:

- 1) Documenti identità

- 2) Certificato di famiglia
- 3) Mutuo fondiario
- 4) Documentazione relativa al finanziamento chirografario
- 5) Sentenza n.957/22 – Tribunale di Savona
- 5 bis) Ordinanza correzione
- 6) Decreto di trasferimento
- 7) Cessione del quinto dello stipendio della Sig.ra Vaccaro
- 8) Fondo patrimoniale
- 9) Documentazione medica attestante l'infortunio
- 10) Contratto di locazione e relativa registrazione
- 11) Spese fornitura energia elettrica
- 12) Spese fornitura gas
- 13) Spese condominiali
- 14) Assicurazione Opel Meriva
- 15) Assicurazione Yamaha
- 16) Perizia R.E. 193/22 Tribunale di Savona
- 17) Buste paga, C.U. e dichiarazione redditi Sig. Firrisi
- 18) Buste paga Sig.ra Vaccaro
- 19) Estratti conto Carige
- 20) Pignoramento presso terzi – Tribunale di Savona
- 21) Avviso ex art. 599 c.p.c.
- 22) Pignoramento presso terzi – Tribunale di Asti
- 23) Comunicazione Agenzia delle Entrate – Riscossione

Ai fini del versamento del Contributo Unificato si dichiara che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Con osservanza

Asti, lì 5 luglio 2023

AVV. LORENZO LOMBARDI